

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE

Oggetto: Pianificazione attività della P.F. Soggetto Aggregatore nelle procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM 18 luglio 2017 per gli anni 2019 e 2020.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- I. di prendere atto del piano delle attività 2019 e 2020 relativo alle categorie merceologiche di ambito sanitario di cui al DPCM dell'11.07.2018, predisposto dalla azienda sanitaria ASUR (Allegato A), parte integrante del presente atto, in qualità di ente avvalso di questo Soggetto Aggregatore così come previsto dalla DGR Marche n.204/2019 e dall'art. 9 della convenzione siglata il 28.02.2019, per gli ID da 1 a 14;
- II. di approvare il piano delle attività 2019 e 2020 relativo alle categorie merceologiche di spesa comune di cui al DPCM dell'11.07.2018, oltre che delle attività relative alla spesa informatica, predisposto da questo Soggetto Aggregatore, come riportato nel già citato Allegato A parte integrante del presente atto, per gli ID da 15 a 23;
- III. di disporre che con successivo decreto, nel mese di gennaio 2020 venga aggiornata la pianificazione per l'anno 2020 ed effettuato un consuntivo relativo all'anno 2019;
- IV. di disporre altresì che il presente atto venga pubblicato secondo la vigente normativa oltre che all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it;

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis



della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

II DIRIGENTE SUAM

(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L. n. 296/2006, art.1, comma 455 (Legge finanziaria 2007)

D.L. n.66/2014, art.9, convertito in L. n.89/2014

L. n.208/2015, art.1, commi 512-517 (legge di stabilità 2016)

D.L.n.50/2016 e s.m.i.

L. n.232/2016, art.1, comma 419 (legge di bilancio 2017)

DPCM 11.07.2018

DGR Marche n.204/2019

Decreto N.36/SUAM/2019

Motivazione

Visto l'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) relativo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, in base al quale le Regioni possono costituire centrali di acquisto che operano quali centrali di committenza, in favore delle Amministrazioni ed Enti regionali, degli Enti locali, degli Enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Considerato che il legislatore nazionale, proseguendo con le azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ha introdotto nell'ordinamento giuridico il concetto di soggetto aggregatore, istituendo ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'Elenco di soggetti aggregatori, di cui fa parte, fra gli altri, una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006;

Considerato inoltre che, l'articolo 9, comma 2, del DL 66/2014, convertito dalla L. 89/2014,



prevede l'istituzione del Tavolo dei soggetti aggregatori, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014 (Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi), che ne stabilisce anche i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 5, del DL 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, nella parte in cui dispone che le regioni costituiscono, ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, un soggetto aggregatore da includere di diritto nell'Elenco dei soggetti aggregatori di cui al sopra richiamato articolo 9, comma 1;

Atteso che, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del citato DL 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018 di attuazione dell'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore a decorrere dal 2018;

Atteso che nelle more della pubblicazione del DPCM di cui al paragrafo precedente per le annualità successive, il provvedimento di riferimento resta il DPCM 11 luglio 2018;

Richiamato l'articolo 1, commi 512-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato dall'articolo 1, comma 419, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in particolare il comma 512, che dispone: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i



beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

Con L.R. 12/2012, è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), aggiornata con l’art.30 della L.R. n.8 del 18.04.2019.

Vista la DGR n.1461 del 22/12/2014 con cui la SUAM è stata individuata quale soggetto aggregatore per cui svolge le funzioni di cui all’art. 9 del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, relativamente alle categorie merceologiche da DPCM 11.07.2018

Con deliberazione n. 31 del 17 gennaio 2018, l’Autorità nazionale anticorruzione ha riconfermato la SUAM quale soggetto aggregatore per la Regione Marche, inserendola nell’apposito elenco di cui all’articolo 9 del d.l. 66/2014 a seguito dell’esito positivo della procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, ma soprattutto in considerazione del notevole risparmio economico che deriva per la Regione dalla centralizzazione degli acquisti.

Dato atto che, nell’ambito degli obiettivi di interesse pubblico delineati dallo Stato, la Regione Marche in qualità di Soggetto aggregatore è chiamata a garantire complessivamente la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi prevista dalle disposizioni nazionali in materia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Considerato, in particolare, l’articolo 21, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici, con riferimento all’obbligatorietà, per le Amministrazione Pubbliche, dell’adozione di un programma biennale di forniture e servizi, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, contenente gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

Considerato, altresì, che il comma 6, dell’articolo 21 sopra citato prevede anche l’obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di comunicare, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale;



Considerato che il valore stimato delle singole iniziative sarà quantificato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che prevede, in particolare, al comma 4 il metodo di calcolo e al comma 7 il momento in cui procedere alla quantificazione che corrisponde all'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, all'avvio della procedura di affidamento del contratto;

Considerato che Il DPCM 11.07.2018 prevede 25 categorie merceologiche di beni e servizi che riguardano sia la spesa sanitaria che la spesa degli Enti locali, cosiddetta spesa comune, per l'acquisto delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere ai Soggetti Aggregatori.

Con il presente atto viene presentato l'insieme delle iniziative previste per tipologia di spesa suddiviso nelle seguenti macro-categorie: spesa comune, spesa sanitaria e spesa informatica, con evidenza delle procedure per le quali è prevista l'attivazione entro l'anno;

Per quanto attiene la spesa sanitaria si fa presente che:

- Con comunicazione SUAM prot. 7643 del 01.03.2019 viene demandata la procedura al Soggetto Aggregatore SORESA della Regione Campania per la fornitura di ausili per incontinenza (ospedalieri) per le esigenze degli enti del Servizio Sanitario Regionale;
- Con DGR Marche n.204/2019 è stato approvato il disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del soggetto aggregatore regionale - SUAM e la convenzione per cui gli acquisti di beni e servizi di competenza della Regione Marche - SUAM in qualità di Soggetto aggregatore destinati al settore sanitario, avvengono mediante l'avvalimento di ASUR Marche;
- con nota del 18.03.2019 acquisito al protocollo informatico SUAM al n.329699, l'ASUR, in qualità di ente avvalso di questo Soggetto Aggregatore, ha inviato il cronoprogramma delle procedure relative alla spesa sanitaria per le categorie merceologiche di cui al DPCM 11.07.2018 che verranno indette nel periodo che intercorre tra aprile 2019 e dicembre 2020;

Pertanto nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, vengono riportate le procedure relative alla spesa sanitaria che verranno svolte dai soggetti Aggregatori



di cui all'accordo di collaborazione sopra richiamato o dall'ASUR in qualità di ente avvalso di questo Oggetto Aggregatore, per gli ID da 1 a 14;

Per quanto attiene la spesa comune la SUAM ha richiesto all'Osservatorio di competenza regionale l'estrazione dei dati relativi alla programmazione 2018/2019;

Dall'analisi del documento pervenuto, tenuto conto in via prioritaria delle esigenze pervenute da parte del servizio economato dell'ente Regione Marche e da parte del servizio economato del Consiglio Regionale delle Marche, questo Soggetto Aggregatore ritiene di poter avviare negli anni 2019 e 2020 le importanti iniziative di gara riportate nel già citato allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per gli ID da 15 a 20;

Per quanto attiene la spesa informatica, tenuto conto dell'art.1, comma 512, della L.28.12.2015 n.208 (cd. Legge di stabilità 2016), questo Soggetto Aggregatore avvierà nel corso del corrente anno le procedure di gara meglio riportate nel ridetto Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per gli ID da 21 a 23;

Considerato che con DGR Marche n.1333 del 8.10.2018 è stata istituita la P.F.Soggetto Aggregatore al fine di potenziare il ruolo della SUAM, iscritta per la regione Marche nell'elenco dei soggetti aggregatori regionali tenuto da ANAC, e quindi unico soggetto abilitato a svolgere le procedure di affidamento per le categorie merceologiche che vengono annualmente individuate in esecuzione della normativa contenuta nell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014.

Che solo il 1.04.2019, con DGR Marche n.364, è stato conferito l'incarico di direzione della Posizione di funzione dirigenziale "Soggetto aggregatore", nell'ambito del Servizio Stazione Unica Appaltante Appaltante della Regione Marche.

Pertanto, considerato il recente avvio della P.F. dedicata al Soggetto Aggregatore, le attività pianificate per gli anni 2019 e 2020 potrebbero subire delle variazioni;

Per tale motivo nel mese di gennaio 2020 questa P.F provvederà a fornire un aggiornamento, laddove necessario, della pianificazione relativa all'anno 2020 e ad effettuare un consuntivo relativo alle procedure avviate nel corso dell'anno 2019.



STANTE TUTTO QUANTO PRECEDE

Si ritiene che il programma delle attività relativo alla spesa sanità, riportato nell'allegato A per gli ID da 1 a 14, quello relativo alla spesa comune di cui allo stesso allegato A per gli ID da 15 a 20, e alla spesa informatica indicato nel già citato allegato A per gli ID da 21 a 23, possa essere pubblicato secondo la vigente normativa, oltre che all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it.

PROPOSTA

Per tutto quanto sopra il sottoscritto responsabile del procedimento

PROPONE

l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Pierdanilo Melandro)

Documento informatico firmato digitalmente

Allegati:

Allegato A: attività pianificate per la spesa sanitaria, spesa comune e spesa informatica per gli anni 2019 e 2020 di cui al DPCM/2018

